

Somme utilizzate da FEB per rimborsare la partecipazione dei soci recedenti

FEB rimborserà la partecipazione ai soci recedenti utilizzando riserve di utili conseguiti successivamente al periodo di imposta 2007.

Aspetti fiscali in capo ai soci recedenti

Per effetto del recesso, i soci potrebbero realizzare un differenziale positivo fiscalmente rilevante dato dalla differenza tra la somma percepita per il recesso ed il costo fiscale di acquisto. A tal proposito si segnala che non vi sono soci recedenti che posseggono partecipazioni qualificate.

Al fine di analizzare gli aspetti fiscali in capo ai soci recedenti, occorre distinguere tra:

- 1) Persone fisiche non in regime di impresa residenti e non residenti
- 2) Persone fisiche in regime di impresa residenti e non residenti
- 3) Persone giuridiche residenti e non residenti

Caso 1: persone fisiche non in regime di impresa

Ai sensi del citato articolo 47, comma 7 “*le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso (...) costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*”

In altri termini, un’eventuale differenza positiva tra la somma ricevuta ed il costo fiscale di acquisto delle azioni è considerata per il socio recedente utile da partecipazione (reddito di capitale).

RESIDENTI

ritenuta a titolo di imposta del 26% sull’utile conseguito ex art. 27 del D.p.r. n. 600/1973.
Eventuali perdite non saranno deducibili (salvo che sia stata esercitata l’opzione per il risparmio gestito).

NON RESIDENTI

ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 26% (art. 27 comma 3, D.p.r. n. 600/1973), salvo l’applicazione di convenzione contro le doppie imposizioni.

Caso 2: persone fisiche in regime di impresa

Per i soggetti IRPEF imprenditori, in relazione alla qualificazione del differenziale derivante dal recesso, vige un regime analogo a quello previsto per i soggetti IRES. Più precisamente, il valore

differenziale, se positivo, tra somme ricevute e costo fiscale rappresenta un dividendo (per effetto del rinvio operato dall'articolo 59 si applica l'articolo 47 del Tuir).

RESIDENTI

- l'eventuale differenziale positivo non è soggetto a ritenuta. Lo stesso concorrerà alla formazione del reddito di impresa nella misura del 49,72%.

NON RESIDENTI

- ritenuta del 26% ex art 27 Dpr 600/1973

Caso 3: società di persone

Il differenziale, se positivo, tra somme ricevute e costo fiscale rappresenta un dividendo (per effetto del rinvio operato dall'articolo 59 si applica l'articolo 47 del Tuir).

RESIDENTI

- l'eventuale differenziale positivo non è soggetto a ritenuta. Lo stesso concorrerà alla formazione del reddito di impresa nella misura del 49,72%.

NON RESIDENTI

- ritenuta del 26%.

Caso 4: persone giuridiche

Poiché FEB utilizza riserve di utili per rimborsare i soci recedenti, un'eventuale differenza positiva tra la somma ricevuta ed il costo fiscale di acquisto delle azioni è considerata per il socio recedente utile da partecipazione (dividendo) da assoggettare a tassazione in forza dell'articolo 89 del Tuir.

RESIDENTI

- il dividendo non è assoggettato a ritenuta. Lo stesso concorre a formare la base imponibile del soggetto percipiente nella misura del 5%. Considerando un'aliquota Ires del 27,5%, si avrà una tassazione complessiva dell' 1,375%.

NON RESIDENTI

- Società residente in uno stato UE o SEE, ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell'1,375% (art. 27 comma 3 *ter* D.p.r. n. 600/1973), salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

- Società residente in stati diversi, ritenuta del 26% (art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973), salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.